



COMUNE DI CASALEONE

PROVINCIA DI VERONA

ORIGINALE

N°49 Reg. delib.	Ufficio competente RAGIONERIA-TRIBUTI-COMMERCIO-PERSONALE
---------------------	--

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRECTE DETENUTE DALL'ENTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, E DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.
---------	---

Oggi **ventitre** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventiquattro** alle ore **20:05**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in sessione Ordinaria, in seduta Pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
Cagalli Stefano	Presente	Fazioni Monica	Assente
Gennari Andrea	Presente	Leardini Nicola	Presente
Contarelli Luciana	Presente	LEARDINI ROMINA	Presente
Perazzini Marco Andrea	Presente	Bianchi Alessandro	Presente
LORENZETTI MAURIZIO	Assente	TORRESANI ALBERTO	Assente
Gallo Veronica	Presente	LORENZETTI LOREDANA	Presente

Presenti 9 Assenti 3

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il Segretario Comunale Cristofolletti Sebastiano.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. Cagalli Stefano nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRETTE DETENUTE DALL'ENTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, E DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.
---------	---

Sindaco Cagalli Stefano

Punto n. 5 all'ordine del giorno "Approvazione della ricognizione periodica al 31/12/2024 delle partecipazioni dirette e indirette detenute dall'ente al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 23 dicembre 2022 n. 201". Il D.lgs. n. 175 2016 prevede che per ogni esercizio entro il 31/12 si realizzi un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui le amministrazioni pubbliche detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, quando necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, anche sulla base di linee guida e di indirizzo provenienti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Corte dei conti. Preso atto che sulla base della ricognizione effettuata non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'ente, si evidenzia come rimangono in essere per il Comune di Casaleone la partecipazione in Acque Veronesi diretta e indiretta tramite Camvo, la partecipazione in Camvo diretta, la partecipazione in Esacom diretta e indiretta tramite Camvo e la partecipazione indiretta in Viveracqua tramite Acque Veronesi. Qualcuno deve fare delle domande? Nessuno interviene. Mettiamo in votazione allora il punto n. 5 all'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano: 9 favorevoli. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno.

Immediata esecutività della delibera: 9 favorevoli, nessun astenuto, nessuno contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 4 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate, di seguito TUSP) prevede che le amministrazioni pubbliche:

➤ non possono, direttamente o indirettamente, costituire, società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società (comma 1);

➤ entro i suddetti limiti, possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni (c.2):

*) in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sottoindicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato con un imprenditore selezionato ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui al Codice dei contratti pubblici;

*) nonché nelle seguenti società:

- aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (c. 3);
- aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili (c. 7);
- che producono servizi economici di interesse generale a rete, anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica (c. 9-bis);
- bancarie di finanza etica e sostenibile, ex articolo 111-bis D.lgs. 385/1993, con partecipazioni comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, purché senza ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli derivanti dalla partecipazione medesima (c. 9-ter)

Premesso altresì che l'art. 20 del TUSP prevede che le amministrazioni pubbliche entro il 31 dicembre di ogni anno:

➤ effettuino, con proprio provvedimento, "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

➤ adottino piani di riassetto, corredati di un'apposita relazione tecnica con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di razionalizzazione, fusione o soppressione, messa in liquidazione o cessione delle partecipazioni qualora, a seguito dell'analisi, ricorrano i seguenti presupposti:

1. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4;
2. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 4. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 5. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 6. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 7. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4;
- trasmettano il provvedimento dell'analisi società partecipate direttamente e indirettamente e dei piani di razionalizzazione alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo istituita presso il Dipartimento del Tesoro tramite il sistema informatico dedicato e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente;
- in caso di adozione del piano di riassetto, approvino entro il 31 dicembre dell'anno successivo, una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti e la trasmettono alla Struttura del Dipartimento del Tesoro, e alla sezione di controllo della competente Corte dei conti;

Rilevato che, ai sensi del comma 7 dell'art. 20 del TUSP, la mancata adozione da parte degli enti locali dei suddetti provvedimenti comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti;

Considerato che le società in house, soggette al controllo analogo ai sensi dell'art.16 del TUSP che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, del TUSP, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Preso atto che le disposizioni del TUSP devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Premesso inoltre che il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica":

- all'articolo 30 prevede che:

"1. I comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti.....in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, dell'efficienza e della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso agli affidamenti di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, e all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.

2. La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di

cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.

3. In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.";

- all'art. 31 dispone che la suddetta ricognizione deve essere pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale dell'Ente e deve essere trasmessa contestualmente all'ANAC che provvede all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL»

Rilevato che la prima ricognizione sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2024;

Considerato che, in sede di prima applicazione del decreto 175, sono state adottate le deliberazioni di Consiglio Comunale n. 37 del 07.06.2017, ad oggetto "*Aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Casaleone – Revisione straordinaria ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*" e n. 67 del 27/09/2017 ad oggetto "*Revisione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie dirette ed indirette del Comune di Casaleone ex art. 24 D. Lgs. 19.08.2016 n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica". Aggiornamento D.C.C. n. 17 del 30.03.2017 a D. Lgs. 100/2017 e Linee di indirizzo Corte dei Conti Sez Aut. n. 19/2017"*, conformando il quadro informativo e valutativo alle schede del piano standard approvate dalla Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie – con deliberazione di indirizzo n.19/SEZAUT/2017/INPR, cui è seguita adesione alla rilevazione ministeriale mediante l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro in data 28.10.2017, pubblicata sul sito istituzionale – sezione "Amministrazione trasparente" – sotto-sezione "Enti controllati"- "Società partecipate";

Visto il "Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", approvato con propria precedente deliberazione n. 64 del 28.12.2018 ai sensi dell'art. 20 T.U.S.P., stilato secondo il format allegato alle "Linee Guida" emanate dalla Corte dei Conti, con il quale l'Ente ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31.12.2017;

Dato atto che il "Piano di razionalizzazione degli organismi partecipati", approvato con propria precedente deliberazione n. 64 del 28.12.2018, ha confermato le opzioni espresse con il piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente e indirettamente detenute dal Comune di Casaleone, adottato ai sensi dei commi 611 e 612 dell'art. 1 Legge di stabilità 2015 (legge 190/2014), trasmesso alla Corte dei Conti;

Viste le linee guida del Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla revisione periodica delle partecipazioni detenute, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Richiamata altresì la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 18.12.2023 con la quale è stata approvata ai sensi dell'art. 20 commi 1 e 2 del D. Lgs. n. 175/2016 la ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune al 31.12.2022;

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate direttamente e indirettamente dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Rilevato il miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati tramite le attività e i servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Vista la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione periodica delle partecipazioni detenute dall'Ente da approvarsi entro al 31.12.2024, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ACQUE VERONESI S.C.aR.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	CAMVO S.P.A.	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
3	Diretta	ESA-Com S.P.A.	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
4.1.	Indiretta 1° livello	ACQUE VERONESI S.C.aR.L.	SI*	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
4.2.	Indiretta 1° livello	ESA-Com S.P.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
4.3	Indiretta 1° livello	VIVERACQUA Scarl	SI***	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* Controllo indiretto tramite Camvo S.p.A.

** Controllo indiretto tramite Camvo S.p.A.

*** Controllo indiretto tramite Acque Veronesi S.C.aR.L.

Dato atto che sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto ex art. 20 c. 1 e 2 TUSP che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;

Vista altresì la relazione contenente la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31.12.2023, allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, da approvare entro il 31 dicembre di ogni anno ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore finanziario in ordina alla regolarità tecnica;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore finanziario in ordina alla regolarità contabile;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore del Conto, ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000, allegato alla presente deliberazione (Allegato C);

Visti:

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 175/2016;
- il D.Lgs. n. 201/2022;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

D E L I B E R A

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 TUSP, la ricognizione periodica delle partecipazioni dirette ed indirette detenute dall'Ente alla data del 31 dicembre 2023, di cui alla relazione tecnica allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, con riferimento alla quale si riepilogano di seguito le risultanze:

N.	Diretta/ Indiretta	Ragione sociale	Partecipazione in controllo	Test Art. 4	Test Art. 20 comma 2	Detenibilità
1	Diretta	ACQUE VERONESI S.C.aR.L.	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
2	Diretta	CAMVO S.P.A.	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
3	Diretta	ESA-Com S.P.A.	SI	art. 4, co. 2, lett. a)	NO	SI
4.1.	Indiretta 1° livello	ACQUE VERONESI S.C.aR.L.	SI*	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
4.2.	Indiretta 1° livello	ESA-Com S.P.A.	SI**	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI
4.3	Indiretta 1° livello	VIVERACQUA Scarl	SI***	Art. 4 co. 2 lett. a)	NO	SI

* Controllo indiretto tramite Camvo S.p.A.

** Controllo indiretto tramite Camvo S.p.A.

*** Controllo indiretto tramite Acque Veronesi S.C.aR.L.

3. di dare atto che, sulla base della ricognizione effettuata, non sussistono motivazioni per l'adozione di un piano di riassetto che preveda l'adozione di misure di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dall'Ente;
4. di approvare, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022, la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica dell'Ente al 31.12.2023 contenuta nella relazione allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
5. di dare mandato al Responsabile del Settore finanziario:
- di inviare copia della presente deliberazione alla Sezione Regionale di Controllo per il Veneto della Corte dei Conti tramite il sistema applicativo Con.Te. giusta nota della Sezione Regionale di Controllo per il Veneto prot. n. 8107 in data 26.09.2018;
 - di trasmettere alla struttura di monitoraggio di cui all'art. 15 TUSP attraverso l'applicativo *Partecipazioni* del portale del Dipartimento del Tesoro:
 - il presente provvedimento comprensivo dell'allegato;
 - le informazioni relative a ciascuna partecipazione e alla relativa Società partecipata;
 - di provvedere, in ottemperanza all'art. 31 del D.Lgs. n. 201/2022, alla tempestiva pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell'Ente e alla contestuale trasmissione all'ANAC affinché provveda all'immediata pubblicazione sul portale telematico «Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL».

Inoltre, dopo ampia discussione, ed in considerazione dell'urgenza di provvedere:

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA AL 31.12.2024 DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ED INDIRECTE DETENUTE DALL'ENTE AL 31/12/2023, AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016, N. 175, E DELLA RICOGNIZIONE PERIODICA DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 23 DICEMBRE 2022, N. 201.
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL Sindaco
Cagalli Stefano

IL Segretario Comunale
Cristofolletti Sebastiano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.